



seduta del
12/03/2002
delibera
560

pag.
1

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 94 LEGISLATURA N. VII

DE/ME/VET 7 NC      Oggetto: Determinazione delle tariffe concernenti le spese che devono sostenere i Comuni per il mantenimento quotidiano dei cani catturati.

Prot. Segr.  
635

L'anno duemiladue addì 12 del mese di marzo in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                           |            |
|---------------------------|------------|
| - D'Ambrosio Vito         | Presidente |
| - Agostini Luciano        | Assessore  |
| - Cecchini Maria-Cristina | Assessore  |
| - Mattei Carmela          | Assessore  |
| - Melappioni Augusto      | Assessore  |
| - Rocchi Lidio            | Assessore  |
| - Secchiaroli Marcello    | Assessore  |


Sono assenti:


- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| - Spacca Gian Mario | Vice Presidente |
| - Ottaviani Roberto | Assessore       |

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale D'Ambrosio Vito che dichiara aperta la seduta alla quale assiste, in assenza del Segretario della Giunta regionale, il Vice Segretario Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.  
Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Melappioni Augusto.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA	ESITO DEL CONTROLLO
<p>Deliberazione non soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127</p> <p>Il ..... IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p> <p>Inviata per gli adempimenti di competenza</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- al servizio .....</li> <li>- all'U.O.O. di spesa area n. ....</li> <li>- al Presidente del Consiglio regionale</li> <li>- alla redazione del Bollettino ufficiale</li> </ul> <p>Il ..... L'INCARICATO</p> <p>Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il ..... prot. n. .... L'INCARICATO</p>	<p>Deliberazione soggetta a controllo - Art. 17, comma 32, Legge 15 maggio 1997, n. 127</p> <p>Il ..... IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p> <p>Inviata alla Commissione statale di controllo il ..... prot. n. .... L'INCARICATO</p> <p>La Commissione statale di controllo con decisione n. .... del ..... ha:</p> <p><input type="checkbox"/> ESAMINATO    <input type="checkbox"/> RINVIATO    <input type="checkbox"/> ANNULLATO SENZA RILIEVI</p> <p>IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA</p>





**OGGETTO:** Determinazione delle tariffe concernenti le spese che devono sostenere i Comuni per il mantenimento quotidiano dei cani catturati.

### LA GIUNTA REGIONALE

- VISTO** il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio veterinario, dal quale si rileva la necessità di determinare le tariffe concernenti le spese che devono sostenere i Comuni per il mantenimento quotidiano dei cani catturati;
- RITENUTO** per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;
- VISTO** il parere favorevole, di cui all'art. 16, della Legge Regionale n°20 del 15 ottobre 2001, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del dirigente del Servizio Veterinario;
- VISTO** il Regolamento Regionale del 13 novembre 2001, n°2 "Attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n° 10 ( Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo) e successive modificazioni" ;
- VISTO** l'articolo 25 dello Statuto Regionale;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1:

### DELIBERA

- 1) le spese per il mantenimento quotidiano relative a ciascun animale catturato, i cui oneri finanziari sono a carico dei Comuni, sono stabilite nel limite minimo e massimo nel modo seguente:
  - a) da Euro 1,29=( minimo) a Euro 1,50= (massimo) per ogni singolo animale ospitato in strutture la cui capacità ricettiva non supera le 100 unità;




**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VII**

delibera  
**560**


- b) da Euro 2,07=(minimo) a Euro 2,50= (massimo) per ogni singolo animale ospitato in strutture la cui capacità ricettiva sia compresa fra 101 e 400 unità;
- 2) I Comuni singoli o associati e le Comunità montane proprietari di canili o rifugi possono affidare la gestione di dette strutture:
- a) ad associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali;
  - b) ad organizzazioni non aventi scopo di lucro, iscritte all'albo regionale;
  - c) a soggetti privati.
- 3) Nei casi previsti dalle lettere a) e b) di cui al punto 2 le tariffe a carico dei Comuni o delle Comunità montane devono essere ridotte del 50% mentre nel caso previsto dalla lettera c) del punto 2 le tariffe devono essere ridotte del 25%.

**IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dott. Vito D'Ambrosio)**



**IL SEGRETARIO  
DELLA GIUNTA REGIONALE  
(Dott. Mario Conti)**

(Dott. Bruno BRANDONI)



**DOCUMENTO ISTRUTTORIO****NORMATIVA DI RIFERIMENTO****Regolamento regionale 13 novembre 2001, n° 2.**

Il Regolamento regionale 13 novembre 2001, n°2 concernente attuazione della legge regionale 20 gennaio 1997, n°10 "Norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo" e successive modificazioni, prevede al comma 13 dell'art.2 che "Le spese di mantenimento quotidiano relative a ciascun animale catturato, i cui oneri finanziari sono a carico dei Comuni, sono stabilite nel limite minimo e massimo dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi entro un mese dall' entrata in vigore del presente regolamento".

In attuazione della suddetta normativa, il Dirigente del Servizio veterinario ha indetto una apposita riunione, per acquisire tutti quegli elementi necessari, al fine di predisporre la proposta di atto, concernente la determinazione delle suddette tariffe, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale.

Nel corso della suddetta riunione, cui erano stati invitati un rappresentante regionale dell' A.N.C.I., un rappresentante delle Associazioni animaliste, e due Coordinatori dei servizi veterinari in rappresentanza delle AA.SS.LL. si sono analizzati i costi relativi al mantenimento dei cani nelle strutture previsti dalla normativa.

In particolare sono stati presi in considerazione i seguenti costi:

- ammortamento dei singoli Box che ospitano i cani,
- quelli relativi al vitto quotidiano di un singolo animale,
- quelli relativi al personale necessario per accudire gli animali,
- vari ( luce, acqua, spese sanitarie, etc. ).

Nella stessa riunione inoltre, è stato trattato l'argomento di cui al comma 14 dell'art.2 del regolamento suddetto che stabilisce " I Comuni singoli o associati e le Comunità montane dotati di canili o rifugi devono affidare prioritariamente la loro gestione ad associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali o altre organizzazioni non aventi scopo di lucro, iscritte all'albo regionale".



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VII

In merito a quest' ultimo argomento si è ritenuto opportuno che nello stesso atto, con il quale vengono determinate le tariffe per il mantenimento dei cani catturati, fossero indicate le condizioni nelle quali le tariffe a carico dei Comuni e delle Comunità montane devono essere ridotte, poiché

si è considerato che i costi generali e di ammortamento non possono far carico agli stessi enti locali che affidano la gestione delle proprie strutture.

Per tutto quanto detto sopra lo scrivente

**PROPONE**

che la Giunta regionale deliberi come segue:

- 1) le spese per il mantenimento quotidiano relative a ciascun animale catturato, i cui oneri finanziari sono a carico dei Comuni, sono stabilite nel limite minimo e massimo nel modo seguente:
  - a) da Euro 1,29=( minimo) a Euro 1,50= (massimo) per ogni singolo animale ospitato in strutture la cui capacità ricettiva non supera le 100 unità;
  - b) da Euro 2,07=(minimo) a Euro 2,50= (massimo) per ogni singolo animale ospitato in strutture la cui capacità ricettiva sia compresa fra 101 e 400 unità;
  
- 2) I Comuni singoli o associati e le Comunità montane proprietari di canili o rifugi possono affidare la gestione di dette strutture:
  - a) ad associazioni o enti aventi finalità di protezione degli animali;
  - b) ad organizzazioni non aventi scopo di lucro, iscritte all' albo regionale;
  - c) a soggetti privati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
ADUNANZA N. \_\_\_\_\_ LEGISLATURA N. VII

delibera  
**560**

- 3) Nei casi previsti dalle lettere a) e b) di cui al punto 2 le tariffe a carico dei Comuni o delle Comunità montane devono essere ridotte del 50% mentre nel caso previsto dalla lettera c) del punto 2 le tariffe devono essere ridotte del 25%.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

(Dott. Leonardo Scaturro)

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione.  
Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione, non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO**

(Dott. Costantino Orciani)

La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine di cui n° / pagine di allegati.

**IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA**

(Dott. Mario Conti)

(Dott. Bruno BRANDONI)

**REGIONE MARCHE - GIUNTA REGIONALE  
SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI**

La presente copia, composta di n. 4 fogli,  
è conforme all'originale depositato presso questo  
ufficio (art. 18, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e  
viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Ancona, il 19.03.02

L'INCARICATO

(Vannoni Maria Pia)  
*Vannoni Maria Pia*

